

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE  
(SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2023)**

L'anno duemilaventitré, il giorno di giovedì trenta del mese di novembre, alle ore 17.16 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 17.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO .....	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA .....	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA .....	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA .....	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA .....	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO .....	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE .....	“	10) RINALDI MANUELA .....	“
5) GHERA FABRIZIO .....	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE .....	“
6) MASELLI MASSIMILIANO .....	“		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Ciacciarelli, Ghera, Maselli, Palazzo e Schiboni.*

E' collegata in videoconferenza: *l'Assessore Regimenti.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Baldassarre, Righini e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Baldassarre.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Rinaldi.

(O M I S S I S)

OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo integrativo dell'Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "*Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale*" e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale del 12 agosto 2020, n.11, recante: "Legge di contabilità regionale";

**VISTO** il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

**VISTA** la legge regionale del 30 marzo 2023, n.1, concernente: "Legge di Stabilità regionale 2023";

**VISTA** la legge regionale del 30 marzo 2023, n.2, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025";

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 31 marzo 2023, n.91, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 31 marzo 2023, n. 92, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

**VISTA** la nota del Direttore generale del 1° agosto 2023, protocollo n. 866060, e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025;

**VISTO** l’art. 3-ter “Principio dell’azione ambientale” del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm. e ii.;

**VISTA** la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

**VISTO** il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;

**VISTO** l’articolo 9 del decreto legislativo n. 155/2010, ai sensi del quale, se presso una o più aree all’interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

**CONSIDERATO** che presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto, che interessano anche le zone Valle del Sacco e Agglomerato di Roma della Regione Lazio;

**VISTA** la D.C.R. n. 8/2022 concernente l’approvazione dell’aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell’aria che prevede, tra l’altro, le misure necessarie per garantire un pronto raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell’aria;

**CONSIDERATO** che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto sul territorio italiano;

**CONSIDERATO** che, con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-664/18), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia in relazione agli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente con riferimento al materiale particolato PM10;

**CONSIDERATO** che, con sentenza del 12 maggio 2022 (causa C-573/19), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia in relazione agli articoli 13, par. 1, e 23, par. 1, della direttiva 2008/50/CE, per non avere assicurato nei termini ivi previsti, in alcune zone del territorio italiano, il rispetto del valore limite annuale di qualità dell'aria del biossido di azoto (NO<sub>2</sub>);

**CONSIDERATO** che la Zona Valle del Sacco presenta specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità dei venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.), che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento a quelli secondari quali le polveri sottili, fenomeni che producono situazioni di inquinamento particolarmente diffuse;

**CONSIDERATO** che le particolari condizioni orografiche e meteorologiche della Zona Valle del Sacco interferiscono con il raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

**CONSIDERATO** che nella zona Agglomerato di Roma il traffico veicolare è il settore che maggiormente contribuisce ai superamenti dell'inquinante biossido di azoto (NO<sub>2</sub>);

**VISTO** l'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella regione Lazio, sottoscritto digitalmente in data 7 dicembre 2018 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Lazio e registrato alla Corte dei Conti il 12 febbraio 2019 al n. 1-293;

**CONSIDERATO** che nelle procedure di infrazione comunitarie in atto assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata

alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure stesse;

**VISTO** l'articolo 5 dell'Accordo di programma sopra richiamato, che prevede che con successivo atto integrativo le Parti possano concordare integrazioni o estensioni dell'Accordo, dirette ad individuare ulteriori misure da attuare ai fini previsti dall'articolo 1 dello stesso;

**DATO ATTO** che con nota n. 39500 del 16.04.2021, acquisita in pari data al protocollo regionale con il n. 343385, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato di disporre di risorse pari a complessivi 220 milioni di euro per le annualità 2021-2028 a valere sul fondo rifinanziato con Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 per il finanziamento, tramite appositi Accordi di programma con le Regioni, di misure di risanamento della qualità dell'aria, e che con la stessa nota ha chiesto alla Regione di manifestare il proprio interesse a beneficiare delle predette risorse;

**CONSIDERATO** che con nota protocollo n. 394603 del 4.05.2021 la Regione Lazio ha manifestato l'interesse all'utilizzo della quota di propria competenza delle predette risorse per azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti per le azioni previste nel Piano di Risanamento della Qualità dell'aria;

**CONSIDERATO** che nella prospettiva di potenziare ed estendere l'attuazione dell'Accordo di programma del 7 dicembre 2018 e di massimizzarne gli effetti di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed il miglioramento della qualità dell'aria, in linea con quanto previsto all'articolo 5 dell'Accordo, risulta opportuno integrarlo in relazione ai seguenti aspetti: mobilità a basse emissioni, mobilità ciclabile, sistemi di riscaldamento domestico a ridotte emissioni e attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione;

**CONSIDERATO** che per l'attuazione di ulteriori misure nei suddetti settori, al fine di consentire il rientro nei valori limite degli inquinanti previsti dal D.lgs. 155/2010 ed assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prevede un finanziamento integrativo in favore della Regione Lazio pari a €25.000.000,00;

**CONSIDERATO** altresì che, a fronte del finanziamento suddetto, la Regione Lazio si impegna ad attuare tutte le azioni sostenibili e utili al miglioramento dello stato di qualità dell'aria così come previsto all'art. 2 dell'Accordo di programma del 7 dicembre 2018 e dell'Accordo integrativo il cui schema è allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RITENUTO** pertanto necessario integrare l'Accordo di programma del 7 dicembre 2018, prevedendo ulteriori interventi nelle zone interessate dalle suddette procedure di infrazioni al fine di garantire il pronto raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

**VISTO** lo schema di Accordo integrativo dell'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio tra il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Presidente della Regione Lazio, allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale del presente atto, trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota n. 187452 del 17.11.2023, acquisita al protocollo regionale con il n. 1329417 del 20.11.2023;

**DATO ATTO** che il finanziamento integrativo previsto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in favore della Regione Lazio pari a € 25.000.000,00 sarà stanziato con apposita variazione sul bilancio regionale successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo integrativo e alla notifica del decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica inerente alla modalità di attuazione e di rendicontazione degli interventi approvati

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,

- di approvare lo schema di Accordo integrativo dell'Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Lazio del 7 dicembre 2018, per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio, allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che il finanziamento integrativo previsto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in favore della Regione Lazio pari a €25.000.000,00 sarà stanziato con apposita variazione sul bilancio regionale successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo integrativo e alla notifica del decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica inerente alla modalità di attuazione e di rendicontazione degli interventi approvati.

L'Accordo sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato.

La competente Direzione regionale predisporrà gli atti necessari per la piena attuazione degli interventi nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet [www.regione.lazio.it/cittadini/tutela-ambientale-difesa-suolo/qualita-ambiente/aria](http://www.regione.lazio.it/cittadini/tutela-ambientale-difesa-suolo/qualita-ambiente/aria)

Copia



SCHEMA DI ACCORDO INTEGRATIVO DELL' ACCORDO DI  
PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IL 07/12/2018 PER L'ADOZIONE  
DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ  
DELL'ARIA NELLA REGIONE LAZIO

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

e

il Presidente della Regione Lazio

**VISTA** la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

**VISTO** il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;

**VISTO** l'articolo 9 del decreto legislativo n. 155/2010, ai sensi del quale, se presso una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

**CONSIDERATO** che, presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto;

**CONSIDERATO** che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo-periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto sul territorio italiano;

**CONSIDERATO** che, con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-664/18), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia in relazione agli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente con riferimento al materiale particolato PM10;

**CONSIDERATO** che, con sentenza del 12 maggio 2022 (causa C-573/19), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia in relazione agli articoli 13, par. 1, e 23, par. 1, della direttiva 2008/50/CE, per non avere assicurato nei termini ivi previsti, in alcune zone del territorio italiano, il rispetto del valore limite annuale di qualità dell'aria del biossido di azoto (NO<sub>2</sub>);



**CONSIDERATO** che i superamenti oggetto di tali procedure di infrazione interessano anche le zone Valle del Sacco e Agglomerato di Roma della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che la Zona Valle del Sacco presenta specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità dei venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.), che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento a quelli secondari quali le polveri sottili, fenomeni che producono situazioni di inquinamento particolarmente diffuse;

**CONSIDERATO** che le particolari condizioni orografiche e meteorologiche della Zona Valle del Sacco interferiscono con il raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

**CONSIDERATO** che nella zona Agglomerato di Roma il traffico veicolare è il settore che maggiormente contribuisce ai superamenti dell'inquinante NO<sub>2</sub>;

**VISTO** l'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella regione Lazio, sottoscritto digitalmente in data 7 dicembre 2018 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Lazio e registrato alla Corte dei Conti il 12 febbraio 2019 al n. 1-293;

**CONSIDERATO** che, nelle procedure di infrazione comunitarie in atto, assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure stesse;

**DATO ATTO** che il Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica dispone di risorse pari a complessivi 220 milioni di euro per le annualità 2021-2028 a valere sul fondo rifinanziato con Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 per il finanziamento, tramite appositi accordi di programma con le Regioni, di misure di risanamento della qualità dell'aria;

**VISTO** l'interesse manifestato dalla Regione Lazio, con nota acquisita agli atti prot. n. 46685/MATTM del 4 maggio 2021, all'utilizzo della quota di propria competenza delle predette risorse per azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti per le azioni previste nel Piano di Risanamento della Qualità dell'aria in corso di approvazione;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio ha individuato, con l'approvazione dell'aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell'aria (PRQA) di cui alla D.C.R. n. 8/2022, le misure necessarie per garantire un pronto raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

**CONSIDERATO** che, nella prospettiva di potenziare ed estendere l'attuazione dell'Accordo di Programma del 7 dicembre 2018, e di massimizzarne gli effetti di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed il miglioramento della qualità dell'aria, in linea con quanto previsto all'articolo 5 dell'Accordo, risulta opportuno integrarlo in relazione ai seguenti aspetti: mobilità a basse emissioni, mobilità ciclabile, sistemi di riscaldamento domestico a ridotte emissioni e attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione;

**CONSIDERATO** pertanto necessario integrare l'Accordo di programma del 7 dicembre 2018, prevedendo ulteriori interventi nelle zone interessate dalle suddette procedure di infrazioni al fine di garantire il pronto raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

**VISTO** l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Convengono e sottoscrivono quanto segue


### **Articolo unico**

(Modifica dell'Accordo di Programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Presidente della Regione Lazio in data 7 dicembre 2018 per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio)

1. All'Accordo di Programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Presidente della Regione Lazio in data 7 dicembre 2018 per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
  - a) Nell'articolo 1, comma 3, le parole «Deliberazione di Giunta Regionale n. 536 del 15 settembre 2016 "Aggiornamento dell'Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010"» sono sostituite dalle seguenti: «Deliberazione 15 marzo 2022, n. 119 - DGR 305/2021 "Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e s.m.i.) e aggiornamento della classificazione delle zone e Comuni ai fini della tutela della salute umana" - Aggiornamento della denominazione e dei codici delle zone»;
  - b) Nell'articolo 2, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «Prevedere, nel piano di qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi, che i comuni possano stabilire una differente applicazione delle limitazioni della circolazione ivi previste, all'interno del proprio ambito territoriale di competenza, sia rispetto alla categoria di classe ambientale dei veicoli, sia rispetto al periodo e alle zone del territorio comunale oggetto delle limitazioni, garantendo nel periodo da novembre a marzo una equivalente riduzione delle emissioni in atmosfera di PM10, PM2,5 e del biossido di azoto NO2 e che Roma Capitale, in considerazione della sua estensione territoriale, possa prevedere, in aggiunta, una modulazione delle limitazioni della circolazione in funzione dei livelli di inquinamento misurati o stimati sul proprio territorio.».
  - c) Nell'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «dei divieti di cui alla lettera a), da applicare entro il 1° gennaio 2019, con veicoli a basso impatto ambientale» sono sostituite dalle parole «delle limitazioni previste nel piano di qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi con veicoli nuovi ad alimentazione esclusivamente elettrica, o veicoli euro 6 ad alimentazione elettrica plug-in, ibrida-elettrica, GPL e metano anche bi-fuel»;
  - d) Nell'articolo 2, comma 1, lettera e), dopo la parola «ciclo-pedonale» sono aggiunte le parole seguenti «e la manutenzione e la messa in sicurezza di quelle esistenti»
  - e) Nell'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la lettera h bis) «promuovere a livello delle zone di cui all'allegato I, mediante la concessione di appositi contributi, la sostituzione dei generatori di calore alimentati a biomassa oggetto delle limitazioni di cui alla lettera h) con impianti a basse emissioni (impianti alimentati a biomassa 5 stelle di cui al DM 186/2017 o pompe di calore anche associate a sistemi di produzione di FER);
  - f) Nell'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole «4 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti «29 milioni di euro»;
  - g) Nell'articolo 4, comma 1, le parole «si riunisce almeno una volta ogni sei mesi», sono sostituite dalle seguenti «si riunisce almeno una volta l'anno»;
  - h) Nell'articolo 6, è inserito il seguente comma 2:

2. Le iniziative informative concernenti le misure finanziate di cui all'articolo 2, evidenziano la fonte del finanziamento ministeriale e riportano il logo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- i) L'allegato I "Individuazione delle Zone agglomerato di Roma e Valle del Sacco ai sensi della DGR 536/2016" è sostituito dal seguente:

**Allegato I**  
**Individuazione delle Zone agglomerato di Roma e Valle del Sacco ai sensi della DGR**  
**119/2022**



Zone del territorio regionale del Lazio per tutti gli inquinanti ad esclusione dell'ozono

Roma,

**Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**

---

**Il Presidente della Regione Lazio**

---

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO  
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE  
(Angelilli Roberta)

Copia